

Avvertenze: il testo qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge regionale 22 maggio 2017, n. 13.

“Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.

2. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre almeno un operatore come previsto nel comma 3, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito in ogni ambito territoriale con la presenza di almeno un operatore sociologo.

4. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
- b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
- c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
- d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2018, n. 29, prima serie speciale) ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:

- a) interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;

- b) interventi socio-relazionali e comunicazionali in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
- c) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
- d) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- g) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi socio-relazionali e comunicazionali che favoriscono la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi socio-relazionali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- l) interventi socio-relazionali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati;
- b) collabora nell'ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
- c) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;
- d) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2018, n. 29, prima serie speciale) ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 3 (1)

(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi di legge.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2018, n. 29, prima serie speciale) ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 4 (1)

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti, l'amministrazione regionale provvede con le risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona nell'ambito della dotazione della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2018, n. 29, prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 5 (1)

(Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio opera per ciascun ambito territoriale sociale, a seguito dell'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2018, n. 29, prima serie speciale) ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 6 (1)
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 maggio - 11 luglio 2018, n. 147 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2018, n. 29, prima serie speciale) ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca